esportazione documenti martedì 27 aprile 2021

22-04-2021 **Avvenire** 3 <u>SU DEFINIZIONI CONTROVERSE NON SI PUÒ DARE IL CARCERE</u>

2



esportazione documenti





SU DEFINIZIONI CONTROVERSE NON SI PUÒ DARE IL CARCERE

Gravi conseguenze dell'uso della «identità di genere» nel ddl Zan Gentile direttore, vorrei tornaresulle perplessità sollevate su 'Avvenire' (mercoledì 14 aprile) riguardo taluni passaggi del ddl Zandalla ex parlamentare Paola Concia. Sono fondate e meritano specifica attenzione, provenendo peraltroda chi in precedenti legislature si era resa promotrice di iniziative legislative anti-omofobia. Percoglierne la portata conviene ricordare che, al momento del passaggio del ddl dalla CommissioneGiustizia all'Aula della Camera, la Commissione Affari costituzionali, nel parere reso all'unanimità, aveva posto quale condizione, fra le altre, la necessità di «chiarire maggiormente i confini tra lecondotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità digenere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa ». Parere analogo è venuto dal Comitato perla Legislazione; l'evidente ragione è che il sistema penalistico si basa sul principio di legalità, dicui al secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il cui senso è che l'oggetto della norma penaledeve essere



stabilito da una legge precisa e determinata. Questo spiega perché l'Aula della Cameraabbia introdotto nel ddl Zan, all'art. 1, le definizioni delle nuove categorie di sesso ecc.: lalettura di esse fa però constatare quanto sia elevata la distanza fra le intenzioni dei proponenti diricondurre il testo a precisione e la realtà; i concetti utilizzati per delimitare la fattispecieincriminatrice continuano a essere vaghi e indeterminati.

Le distinzioni introdotte dall'art. 1 riflettono realmente la natura umana, o costituiscono soltantoil tentativo di giuridificazione di costruzioni ideologiche, che come tali sono soltanto socialmente -ma non già giuridicamente o scientificamente - determinate? Non sarebbe la prima volta che in seguitoa una scelta esclusivamente politica, priva di rilievo scientifico, si introducono nel campo deldiritto norme che non riflettono la realtà naturale, bensì quella artificiale.

Delle due l'una: o è evidente che le distinzioni di sesso, genere, orientamento sessuale e identità digenere sono preesistenti al diritto, tanto da meritare riconoscimento e addirittura tutela dallasanzione penale, e allora però non necessitano di una apposita definizione ex lege; oppure quellenozioni, poiché hanno bisogno di una esplicita costituzione legale, non esistono in natura e nonpre-esistono al diritto, e quindi non possono essere artificiosamente introdotte dalla legge, al finedi creare una base fittizia su cui edificare una nuova - o estendere una precedente fattispeciepenale.

Per non dilungarmi troppo mi fermo sulla nozioni di «identità di genere », quale riportata dalla lett.d) dell'art. 1, essendo disponibile a formulare analoghe considerazioni per gli altri termini usati:per essa «si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se



esportazione documenti



Avvenire

non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione ». Cosìsi completa il processo di 'evaporazione' dell'identità sessuata tramite una categoria eterea evolatile: non una dimensione oggettivamente saggiabile, bensì quella meramente percepita, pur senzaaver concluso un percorso di transizione ai sensi della legge sul transessualismo. In questo scenarionon è chiaro come si possa conoscere, da parte di soggetti esterni che non intendano incorrere in attiilleciti discriminatori, quale sia la reale 'identità di genere' di un soggetto che non ha effettuatoo concluso il percorso di transizione, avendone una soltanto 'interiorizzata'. Non è chiaro seall'interno di tale definizione debbano ricomprendersi, per esempio, gli eventuali minori prepubericon disforia di genere. Molto altro vi è da dire, ma questi rapidi cenni segnalano quanto sia forte ilrischio di arbitrarietà derivante da una tale incertezza definitoria: l'irrogazione di anni direclusione, unitamente a pesanti pene accessorie, oltre che all'attivazione di strumenti di indagineinvasivi, come le intercettazioni, viene fatta dipendere da espressioni controverse, ad alto tassoideologico, in palese violazione del parametro costituzionale della tassatività. Docente dibiogiuridica, coautore del volume 'Legge Omofobia. Perché non va', Cantagalli 2021 RIPRODUZIONERISERVATA.

